



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Cancelleria federale CaF**

Sezione dei diritti politici

---

# **Elezioni del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015**

## **Prontuario per gruppi candidati**

---

## Indice

<b>1</b>	<b>In generale.....</b>	<b>5</b>
1.1	Data delle elezioni.....	5
1.2	Sistema elettorale.....	5
1.3	Numero di seggi per ogni Cantone.....	5
1.4	Svolgimento delle elezioni.....	5
<b>2</b>	<b>Proposte di candidatura.....</b>	<b>6</b>
2.1	Termine per la presentazione delle proposte nei Cantoni con sistema maggioritario....	6
2.2	Termine per la presentazione delle proposte e termine per la modifica nei Cantoni con sistema proporzionale.....	6
2.3	Presentazione delle proposte di candidatura: dettagli riguardanti le candidature.....	7
2.3.1	Nome.....	7
2.3.2	Numero di candidature per proposta.....	8
2.3.3	Dichiarazione di accettazione.....	8
2.3.4	Divieto di candidature plurime.....	8
2.3.5	Modello di modulo.....	8
2.4	Presentazione delle proposte di candidatura: dettagli riguardanti i/le firmatari/rie.....	9
2.4.1	Numero minimo.....	9
2.4.2	Divieto di firme plurime.....	9
2.4.3	Impossibilità di revocare le firme apposte.....	9
2.4.4	Rappresentante della proposta di candidatura.....	9
2.4.5	Modello di modulo.....	9
2.4.6	Partiti registrati.....	10
2.5	Distinzione fra le proposte di candidatura.....	10
2.5.1	Denominazione e lista privilegiata.....	10
2.5.2	Numerazione.....	10
2.6	Congiunzioni di liste.....	11
2.6.1	Ammissione illimitata di congiunzioni di liste.....	11
2.6.2	Ammissione limitata di sotto-congiunzioni.....	11
2.6.3	Inammissibilità delle sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni.....	11
2.6.4	In sintesi.....	12
2.6.5	Vantaggi della congiunzione di liste.....	12
2.6.6	Pubblicazione di tutte le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste.....	13
2.7	Autorità di ricorso in materia di proposte di candidatura.....	13
2.8	Pubblicazione delle liste.....	13
<b>3</b>	<b>Scheda.....</b>	<b>14</b>
3.1	Stampa ufficiale di tutte le liste.....	14
3.2	Nullità delle schede non ufficiali.....	14
3.3	Schede prestampate suppletive.....	14
<b>4</b>	<b>Votare validamente: come compilare la scheda.....</b>	<b>15</b>
4.1	Principio.....	15
4.2	Schede prestampate.....	15
4.3	Schede non prestampate.....	15
4.4	Regole comuni alle schede prestampate e non prestampate.....	15
4.4.1	Numero massimo di candidati/e eleggibili.....	15
4.4.2	Effetti della denominazione della lista.....	15

<b>5</b>	<b>Schede nulle</b> .....	<b>16</b>
<b>5.1</b>	<b>Schede nulle ovunque</b> .....	<b>16</b>
<b>5.2</b>	<b>Schede nulle nei Cantoni con sistema maggioritario</b> .....	<b>16</b>
<b>5.3</b>	<b>Schede nulle nei Cantoni con sistema proporzionale</b> .....	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Spoglio</b> .....	<b>17</b>
<b>6.1</b>	<b>Spoglio nei Cantoni con sistema proporzionale</b> .....	<b>17</b>
6.1.1	Processo verbale dei risultati .....	17
6.1.2	Ripartizione dei mandati tra le liste .....	17
6.1.2.1	Prima ripartizione.....	17
6.1.2.2	Ripartizione dei mandati restanti .....	17
6.1.2.3	Casi particolari: quoziente identico e maggiore resto .....	17
6.1.2.4	Casi particolari: ulteriori regole per l'assegnazione dei mandati restanti .....	18
6.1.3	Ripartizione dei seggi tra candidati/e .....	18
6.1.3.1	Ordine.....	18
6.1.3.2	Sorteggio .....	18
6.1.4	Ripartizione dei mandati fra liste congiunte .....	18
<b>6.2</b>	<b>Spoglio nei Cantoni con sistema maggioritario</b> .....	<b>18</b>
6.2.1	Processo verbale dei risultati .....	18
6.2.2	Ripartizione dei mandati .....	18
<b>7</b>	<b>Elezione tacita</b> .....	<b>19</b>
7.1	Presupposti .....	19
7.2	Elezione complementare nel caso in cui restino seggi da assegnare .....	19
<b>8</b>	<b>Seggio divenuto vacante prima del termine della legislatura nei Cantoni con sistema proporzionale</b> .....	<b>20</b>
8.1	Candidati/e subentranti: ordine.....	20
8.2	Parità di voti.....	20
8.3	Defezione del primo subentrante .....	20
<b>9</b>	<b>Elezioni complementari e suppletorie</b> .....	<b>21</b>
<b>9.1</b>	<b>Elezione complementare nei Cantoni con sistema proporzionale</b> .....	<b>21</b>
9.1.1	Diritto di presentare una proposta di candidatura .....	21
9.1.2	Quorum .....	21
9.1.3	Procedura nel caso in cui le persone firmatarie non facciano uso del diritto di proposta.....	21
<b>9.2</b>	<b>Elezioni suppletorie nei Cantoni con sistema maggioritario</b> .....	<b>21</b>
<b>10</b>	<b>Espressione del voto e agevolazioni</b> .....	<b>22</b>
<b>10.1</b>	<b>Voto: agevolazioni</b> .....	<b>22</b>
10.1.1	Voto anticipato: anticipo minimo .....	22
10.1.2	Voto per rappresentanza .....	22
10.1.3	Urne itineranti.....	22
10.1.4	Ulteriori agevolazioni.....	22
<b>10.2</b>	<b>Modalità di voto</b> .....	<b>23</b>
10.2.1	Voto per corrispondenza .....	23
10.2.2	Voto elettronico .....	23
<b>11</b>	<b>Procedura di ricorso</b> .....	<b>24</b>
11.1	Termini di impugnazione.....	24
11.2	Motivazione.....	24
<b>12</b>	<b>Rappresentanza femminile</b> .....	<b>25</b>

<b>12.1</b>	<b>Quota di candidati e candidate per partito</b> .....	<b>25</b>
<b>12.2</b>	<b>Quota dei candidati e delle candidate eletti/e per partito</b> .....	<b>26</b>
<b>13</b>	<b>Come promuovere in modo mirato le candidature femminili</b> .....	<b>28</b>
<b>13.1</b>	<b>Come la configurazione della lista influisce sull'esito dell'elezione</b> .....	<b>28</b>
<b>13.2</b>	<b>Cumulo prestabilito</b> .....	<b>28</b>
<b>13.3</b>	<b>Ordine delle candidature</b> .....	<b>28</b>
<b>13.4</b>	<b>Liste di sole donne</b> .....	<b>29</b>
<b>13.5</b>	<b>Congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste</b> .....	<b>29</b>
<b>13.6</b>	<b>I limiti di siffatte misure</b> .....	<b>30</b>
<b>13.7</b>	<b>Misure per promuovere le minoranze sottorappresentate</b> .....	<b>30</b>
<b>14</b>	<b>Osservazioni elettorali da parte dell'OSCE/ODIHR</b> .....	<b>31</b>
<b>15</b>	<b>Ulteriori informazioni</b> .....	<b>32</b>
<b>16</b>	<b>Basi legali</b> .....	<b>33</b>
<b>16.1</b>	<b>Elezioni</b> .....	<b>33</b>
<b>16.2</b>	<b>Esercizio del diritto di voto da parte degli Svizzeri e delle Svizzere all'estero</b> .....	<b>33</b>
<b>16.3</b>	<b>Voto elettronico</b> .....	<b>33</b>

## In generale

### 1 In generale

#### 1.1 Data delle elezioni

---

Le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 50<sup>a</sup> legislatura si svolgono il 18 ottobre 2015 e nei giorni precedenti (art. 19 della Legge federale sui diritti politici<sup>1</sup>, LDP).

#### 1.2 Sistema elettorale

---

I sei Cantoni che dispongono di un'unica deputata o di un unico deputato al Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno) la/lo eleggono secondo il sistema maggioritario. I 20 Cantoni che dispongono di più seggi in Consiglio nazionale (Zurigo, Berna, Lucerna, Svitto, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura) eleggono le persone candidate secondo il sistema proporzionale.

#### 1.3 Numero di seggi per ogni Cantone

---

L'articolo 149 della Costituzione federale<sup>2</sup> (Cost.) stabilisce che il Consiglio nazionale si compone di 200 deputati e deputate del Popolo svizzero. I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente; ciascun Cantone ha diritto ad almeno un seggio.

Giusta l'ordinanza del 28 agosto 2013<sup>3</sup> sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale i seggi sono ripartiti tra i Cantoni secondo la tabella 1:

Tabella 1 Numero di seggi per ogni Cantone

1. Zurigo	35	14. Sciaffusa	2
2. Berna	25	15. Appenzello Esterno	1
3. Lucerna	10	16. Appenzello Interno	1
4. Uri	1	17. San Gallo	12
5. Svitto	4	18. Grigioni	5
6. Obvaldo	1	19. Argovia	16
7. Nidvaldo	1	20. Turgovia	6
8. Glarona	1	21. Ticino	8
9. Zugo	3	22. Vaud	18
10. Friburgo	7	23. Vallese	8
11. Soletta	6	24. Neuchâtel	4
12. Basilea Città	5	25. Ginevra	11
13. Basilea Campagna	7	26. Giura	2

#### 1.4 Svolgimento delle elezioni

---

Le elezioni del Consiglio nazionale sono elezioni federali. Lo svolgimento di tali elezioni compete ai Cantoni. I nomi dei/delle responsabili cantonali delle elezioni sono pubblicati sul sito Internet della Cancelleria federale<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici; [RS 161.1](#)

<sup>2</sup> [RS 101](#)

<sup>3</sup> [RS 161.13](#)

<sup>4</sup> [www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch) > Temi > Diritti politici > Elezioni del Consiglio nazionale > Elezioni del Consiglio nazionale 2015 > Responsabili delle elezioni

## Proposte di candidatura

### 2 Proposte di candidatura

#### 2.1 Termine per la presentazione delle proposte nei Cantoni con sistema maggioritario

---

I sei Cantoni che eleggono la/il loro deputata/o con il sistema maggioritario hanno la facoltà di prevedere nella legislazione cantonale elezioni tacite qualora per un unico seggio vi sia una sola candidatura (art. 47 cpv. 2 LDP). Se un Cantone si avvale di questa possibilità (come hanno fatto sinora Obvaldo<sup>5</sup> e Nidvaldo<sup>6</sup>), la relativa candidatura deve pervenire all'autorità competente per l'organizzazione dell'elezione entro lunedì 31 agosto 2015. Per i Cantoni con sistema maggioritario la cui legislazione non prevede alcuna elezione tacita (nel 2011 erano i Cantoni di Uri, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno), questo termine non è applicabile.

Ogni Cantone con sistema maggioritario in cui l'elezione non sia tacita deve far pervenire a tutti gli elettori e a tutte le elettrici una scheda di voto non prestampata entro l'8 ottobre 2015 (art. 48 LDP).

#### 2.2 Termine per la presentazione delle proposte e termine per la modifica nei Cantoni con sistema proporzionale

---

I Cantoni con sistema proporzionale fissano nella legislazione cantonale uno dei sette lunedì tra il 1° agosto e il 15 settembre 2015 quale ultimo termine per la presentazione delle candidature, ovvero il termine entro il quale tutte le candidature devono pervenire all'autorità competente per l'organizzazione delle elezioni (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).

Entro il secondo lunedì successivo, oppure già entro il primo lunedì, se il diritto cantonale prevede il termine più breve, devono essere inviate alla medesima autorità tutte le rettifiche (candidature sostitutive, correzione di dati errati o integrazione di dati mancanti, dichiarazioni di congiunzione di liste). Passato questo termine, non si potrà più apportare alcuna modifica alle proposte di candidatura (art. 29 e 31 LDP).

Nel 2011, dei 20 circondari elettorali che nel 2015 faranno uso del sistema proporzionale, 12 (BE, LU, ZG, FR, SO, GR, AG, TG, TI, VS, GE e JU) hanno applicato il termine di sette giorni e 7 (SZ, BS, BL, SH, SG, VD e NE) il termine di 14 giorni. Nel Cantone di Zurigo il termine per la modifica delle proposte di candidatura è stato di 17 giorni.

Diversi fattori possono incidere sul tempo a disposizione per la modifica delle proposte di candidatura. Si saprà dunque verosimilmente soltanto alla fine del mese di marzo 2015 se e quali Cantoni estenderanno il termine per la modifica a 14 giorni e anticiperanno il termine per la presentazione delle proposte di candidatura rispetto a quello applicato nel 2011 (art. 8a ODP<sup>7</sup>). In base alla tabella 2 è tuttavia possibile determinare per ogni Cantone tutte le date limite importanti per le operazioni dei partiti e dei gruppi, non appena il Cantone ha emanato la propria legislazione d'attuazione.

---

<sup>5</sup> Gesetz des Kantons Obwalden vom 17. Februar 1974 über die Ausübung der politischen Rechte (Abstimmungsgesetz, [GDB 122.1](#)), art. 53a cpv. 4.

<sup>6</sup> Einführungsgesetz des Kantons Nidwalden vom 27. Mai 2009 zur Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte ([LB 131.1](#)), art. 2.

<sup>7</sup> Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici; [RS 161.11](#)

## Proposte di candidatura

Tabella 2: Presentazione delle candidature e modifica delle liste

Fase	Giorno della settimana	Se il termine di presentazione delle candidature è il:						
		3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.
Presentazione delle proposte di candidatura (art. 21 LDP)	lunedì	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.
Stralcio di candidature plurime sulle liste di un Cantone (art. 27 cpv. 1 LDP)	martedì	4.8.	11.8.	18.8.	25.8.	1.9.	8.9.	15.9.
Stralcio da parte della Cancelleria federale delle candidature plurime su liste di diversi Cantoni (art. 27 cpv. 2 LDP)	giovedì	6.8.	13.8.	20.8.	27.8.	3.9.	10.9.	17.9.
Rettificazioni di difetti <sup>8</sup> (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine breve per l'appuramento (7 giorni)	lunedì	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.
Rettificazioni di difetti <sup>8</sup> (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine normale per l'appuramento (14 giorni)	lunedì	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	impossibile

### 2.3 Presentazione delle proposte di candidatura: dettagli riguardanti le candidature

#### 2.3.1 Nome

Riguardo al nome della persona che si candida occorre tenere presenti questi punti:

- il nome indicato deve corrispondere a quello che figura nel registro comunale del controllo degli abitanti. Il diritto cantonale disciplina i termini per le notifiche fra registri.
- Il nome utilizzato correntemente può figurare tra i nomi di battesimo indicati. La persona conosciuta con un determinato nome o con una forma contratta del nome può utilizzare, sulla proposta di candidatura, tale nome o forma contratta affinché gli elettori e le elettrici possano riconoscerla.
- Non è possibile scegliere fra diverse ortografie del nome. Questa regola si applica anche all'uso del trattino tra cognome da celibe/nubile e cognome coniugale. Fa stato il nome che figura nel registro comunale del controllo degli abitanti.
- Pseudonimi o nomi d'arte sono ammessi, ma solo in aggiunta al nome ufficiale.
- Dal 1° gennaio 2013 sono in vigore le nuove disposizioni del Codice civile sul cognome. In base ad esse vale il principio di un unico cognome, che la persona conserva per tutta la vita. I cognomi coniugali doppi risultanti dall'applicazione delle disposizioni previgenti possono continuare ad essere utilizzati per le elezioni del Consiglio nazionale. Anche in questo caso fa stato il nome che figura nel registro comunale del controllo degli abitanti.

<sup>8</sup> Per esempio: rettifica di dati errati o incompleti, proposte di sostituzione.

## Proposte di candidatura

Esempi:

- a) nel 2011, la signora Maria Esempio ha sposato il signor Giuseppe Modello. Avendo anteposto il cognome da nubile al cognome del marito si chiama Maria Esempio Modello. Può candidarsi solo con questo nome, senza inserire un trattino tra Esempio e Modello.
- b) Il signor Pietro Meiernon può candidarsi con il nome di Pietro Mayer. Fa stato l'ortografia con cui il nome figura nel registro comunale del controllo degli abitanti.
- c) Se Maria Teresa Bianchi è conosciuta come Terry, è ammessa una candidatura anche con questo nome.
- d) Il signor Enrico Angeli è cantante ed è conosciuto con il nome d'arte Fortissimo. Egli può utilizzare il nome d'arte per la candidatura alle elezioni del Consiglio nazionale, ma solo in aggiunta al nome che figura nel registro comunale del controllo degli abitanti. Può dunque candidarsi con il nome di Enrico Angeli (Fortissimo), ma non con il solo nome d'arte.

### 2.3.2 Numero di candidature per proposta

Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei/delle deputati/e da eleggere nel circondario elettorale (ovvero nel Cantone) (art. 22 cpv. 1 LDP).

### 2.3.3 Dichiarazione di accettazione

Ogni candidato/a deve dichiarare per scritto che accetta la proposta di candidatura. Altrimenti il suo nome dev'essere stralciato (art. 22 cpv. 3 LDP).

### 2.3.4 Divieto di candidature plurime

Il nome di un candidato o di una candidata può figurare su un'*unica* proposta (art. 27 LDP).

Se il nome della persona candidata, compresa la sua dichiarazione di accettazione, figura su più di una proposta del medesimo Cantone, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione dell'elezione è tenuta per legge a stralciarlo da tutte le proposte senza preavviso alcuno (art. 27 cpv. 1 LDP).

Se il nome della persona che si candida, compresa la sua dichiarazione di accettazione, figura su più di una proposta di diversi Cantoni, la Cancelleria federale è tenuta per legge a stralciarlo dalla seconda e da tutte le seguenti proposte senza preavviso alcuno. È determinante il momento in cui le proposte dei Cantoni pervengono alla Cancelleria federale (art. 27 cpv. 2 LDP).

### 2.3.5 Modello di modulo

All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di modulo nel quale le persone candidate inseriscono il proprio nome e appongono la firma (cfr. RU 2002 3207); firmando la proposta di candidatura accettano di candidarsi.

I Cantoni possono sia utilizzare questo modello sia crearne uno proprio, a condizione però che contenga almeno i dati del modello.



## Proposte di candidatura

### 2.4 Presentazione delle proposte di candidatura: dettagli riguardanti i/le firmatari/rie

---

#### 2.4.1 Numero minimo

Ogni proposta di candidatura dev'essere firmata di proprio pugno da un numero minimo di elettori ed elettrici con domicilio politico nel circondario elettorale (ovvero nel Cantone) (art. 24 cpv. 1 LDP). Questo numero minimo dipende dal numero di seggi del Cantone, ed è pari a:

*Tabella 3: numero di firmatarie/ri per ogni proposta*

1.	Zurigo	400	11.	San Gallo	200
2.	Berna	400	12.	Grigioni	100
3.	Lucerna	100	13.	Argovia	200
4.	Svitto	100	14.	Turgovia	100
5.	Zugo	100	15.	Ticino	100
6.	Friburgo	100	16.	Vaud	200
7.	Soletta	100	17.	Vallese	100
8.	Basilea Città	100	18.	Neuchâtel	100
9.	Basilea Campagna	100	19.	Ginevra	200
10.	Sciaffusa	100	20.	Giura	100

N.B.: se un partito o un gruppo di una congiunzione o sotto-congiunzione di liste presenta una proposta con i nomi di soli uomini, una con i nomi di sole donne e una con i nomi di soli giovani, ognuna di queste proposte dovrà essere firmata dal numero minimo di firmatari previsti in quel Cantone. Nel Cantone di Zurigo, ad esempio, occorrono quindi 400 firme per la proposta contenente i nomi di soli uomini, 400 per la proposta di sole donne e 400 per la proposta di soli giovani.

È fatta salva la regolamentazione speciale per i partiti registrati che nel Cantone presentano un'unica lista (art. 24 cpv. 3 LDP; cfr. n. 2.4.6).

#### 2.4.2 Divieto di firme plurime

Nessuno può firmare validamente più di una proposta di candidatura (art. 24 cpv. 2 LDP).

#### 2.4.3 Impossibilità di revocare le firme apposte

Nessuno può revocare la firma che ha apposto a sostegno di una proposta di candidatura presentata (art. 24 cpv. 2 LDP).

#### 2.4.4 Rappresentante della proposta di candidatura

Sempre che le persone firmatarie non dispongano altrimenti, la prima persona firmataria è ritenuta la rappresentante a pieno titolo per i contatti con le autorità, la seconda la sua sostituta (art. 25 LDP).

#### 2.4.5 Modello di modulo

All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di modulo per la firma di proposte (cfr. n. 2.3.5).

## Proposte di candidatura

### 2.4.6 Partiti registrati

I partiti politici sono esonerati dall'obbligo di fornire il numero minimo di firme di cui al numero 2.4.1 se soddisfano le tre condizioni seguenti:

- entro al più tardi il 31 dicembre 2014 risultano regolarmente registrati presso la Cancelleria federale (art. 24 cpv. 3 lett. a e art. 76a LDP, cfr. l'elenco all'indirizzo [www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch) > Temi > Diritti politici > Registro federale dei partiti > Registro dei partiti);
- presentano nel Cantone una sola proposta di candidatura (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP);
- nella legislatura uscente rappresentano il Cantone in Consiglio nazionale oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011 hanno ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel medesimo Cantone (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP).

Il partito che soddisfa queste tre condizioni deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello cantonale (art. 24 cpv. 4 LDP).

I partiti già iscritti nel registro dei partiti beneficiano di questa procedura semplificata soltanto se entro il 1° maggio 2015 notificano alla Cancelleria federale tutte le modifiche, intervenute dopo la loro iscrizione, dei loro statuti, del loro nome e della loro sede, nonché dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale (art. 24 cpv. 3 e 4 e art. 76a LDP; art. 4 OPart<sup>9</sup>).

I partiti cantonali sono esonerati dal raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e dal far attestare il diritto di voto delle persone firmatarie soltanto se si sono sincerati che il loro partito a livello federale si è fatto registrare per tempo e validamente con lo stesso nome nel registro dei partiti della Cancelleria federale.

## 2.5 Distinzione fra le proposte di candidatura

---

### 2.5.1 Denominazione e lista privilegiata

Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingua chiaramente dalle altre. I gruppi che presentano proposte di candidatura con elementi identici nella designazione principale al fine di congiungerle devono designare una proposta quale lista privilegiata (art. 23 LPD, art. 8c cpv. 3 ODP). Ad essa saranno attribuiti i suffragi di complemento espressi su schede con denominazione lacunosa.

In caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, non è necessario designare una lista privilegiata. I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede sono state votate (art. 37 cpv. 2 LDP).

### 2.5.2 Numerazione

Dopo aver stabilito le proposte di candidatura, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione delle elezioni assegna ad ognuna di esse un numero progressivo (art. 30 cpv. 2 LDP). Il criterio di numerazione (ad es. risultati nelle ultime elezioni, sorteggio, ordine cronologico della presentazione) è stabilito dal diritto cantonale.

---

<sup>9</sup>Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 sul registro dei partiti, [RS 161.15](#)

## Proposte di candidatura

### 2.6 Congiunzioni di liste

---

Per la ripartizione dei mandati ogni gruppo di liste congiunte è trattato dapprima come lista unica. I mandati assegnati al gruppo di liste congiunte sono poi ripartiti fra le singole liste che compongono il gruppo (art. 42 LDP).

#### 2.6.1 Ammissione illimitata di congiunzioni di liste

Con dichiarazione concorde diversi gruppi o partiti possono dichiarare le loro liste congiunte. Tali congiunzioni possono essere presentate entro lo scadere del termine di modifica previsto nel Cantone (14 oppure 7 giorni dal termine di presentazione delle candidature; art. 29 cpv. 4 LDP). Le dichiarazioni di congiunzione di liste non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP).

All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di modulo per la congiunzione di liste (cfr. RU 1994 2428).

I Cantoni possono sia utilizzare questo modello sia crearne uno proprio, a condizione però che contenga almeno i dati del modello (art. 8e cpv. 1 LDP).

#### 2.6.2 Ammissione limitata di sotto-congiunzioni

Le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti, mentre le sotto-congiunzioni sono autorizzate soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1<sup>bis</sup> LDP). Una lista può far parte di una sotto-congiunzione all'interno di una congiunzione di liste, ovvero con una o più altre liste, se un partito o gruppo presenta più di una lista con la stessa denominazione principale. Tranne nel caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, una lista deve essere designata quale lista privilegiata (cfr. n. 2.5.1).

#### 2.6.3 Inammissibilità delle sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni

Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono ammesse (art. 31 cpv. 1 LDP).

## Proposte di candidatura

### 2.6.4 In sintesi

Conformemente al diritto vigente, per l'elezione del Consiglio nazionale vi possono essere congiunzioni di liste soltanto nei seguenti casi:

Tabella 4: Congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

Livello di congiunzione	Tra partiti	All'interno del partito
Congiunzione di liste	Ammessa illimitatamente	Ammessa illimitatamente
Sotto-congiunzione	Ammessa unicamente a. tra liste con denominazione principale uguale b. tra liste differenziate da aggiunte tese a distinguere: • la regione • l'età • il sesso • l'appartenenza del partito	Ammessa unicamente tra liste differenziate da aggiunte tese a distinguere:  • la regione • l'età • il sesso • l'appartenenza del partito
Presupposto	Non ammessa per altri scopi Designazione di una lista quale lista privilegiata in tutti i casi in cui le liste non si differenziano secondo criteri regionali	Non ammessa per altri scopi Designazione di una lista come lista privilegiata in tutti i casi in cui le liste non si differenziano secondo criteri regionali
Sotto-congiunzione di sotto-congiunzione	Non ammessa	Non ammessa

### 2.6.5 Vantaggi della congiunzione di liste

La congiunzione di liste presenta i seguenti vantaggi:

- **Migliore valorizzazione dei suffragi restanti:**

Per la ripartizione dei mandati tra le liste si calcola innanzitutto il quoziente provvisorio: il numero totale dei suffragi di partito di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente provvisorio.

Ad ogni lista sono successivamente assegnati tanti mandati quante volte il quoziente provvisorio è contenuto nel totale dei suoi suffragi (cfr. n. 6.1.2).

Invece di andare persi, i suffragi restanti che risultano dalla divisione dei voti di partito per il quoziente provvisorio vengono attribuiti ai gruppi o partiti che hanno congiunto le loro liste.

Esempio:

Il partito A ha ottenuto 4121 suffragi  
Il partito B ha ottenuto 3912 suffragi  
Il quoziente provvisorio è 500

Senza congiunzione di liste il partito A ottiene  $4121 : 500 = 8$  mandati; resto = 121

Senza congiunzione di liste il partito B ottiene  $3912 : 500 = 7$  mandati; resto = 412

Il partito A perde dunque: 121 suffragi

Il partito B perde: 412 suffragi

---

> Totale dei suffragi persi 533 suffragi

## Proposte di candidatura

In caso di *congiunzione di liste* i suffragi di entrambi i partiti sono dapprima sommati:  
 $4121 + 3912 = 8033$ .

In seguito, la somma è divisa per il quoziente elettorale provvisorio 500; ne risultano 16 mandati, il che, per i due partiti congiuntamente, significa un mandato in più rispetto al risultato senza congiunzione di liste. In altri termini: invece di 533, si perdono soltanto 33 suffragi.

### - **Presenza regionale più forte**

Un partito o gruppo può allestire più liste e congiungerle. In questo modo rafforza la sua presenza regionale senza perdere voti al momento della ripartizione dei suffragi restanti.

Nel Cantone in cui presenta più liste, un partito o un gruppo deve comunque presentare per ognuna delle sue liste il numero minimo di firme e questo anche se è iscritto nel registro dei partiti della Cancelleria federale (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP; cfr. n. 2.4.1 e 2.4.6).

### **2.6.6 Pubblicazione di tutte le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste**

I Cantoni devono pubblicare nel proprio Foglio ufficiale le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste e prestampare su tutte le schede di voto dei gruppi partecipanti alle congiunzioni l'indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni (art. 32 cpv. 1 e art. 33 cpv. 1 LDP).

## **2.7 Autorità di ricorso in materia di proposte di candidatura**

---

La competenza di decidere in prima istanza su ricorsi contro decisioni dell'autorità nella procedura di proposta spetta al governo cantonale (art. 77 cpv. 1 lett. c LDP).

## **2.8 Pubblicazione delle liste**

---

Il governo cantonale pubblica nel proprio Foglio ufficiale le liste con la loro denominazione. Se vi sono liste congiunte, comunica le congiunzioni di liste nonché eventuali sotto-congiunzioni (art. 32 cpv. 1 LDP).

## Schede elettorali

### 3 Scheda

#### 3.1 Stampa ufficiale di tutte le liste

I Cantoni con sistema proporzionale hanno l'obbligo di inviare entro l'8 ottobre 2015 al domicilio degli elettori e delle elettrici tutte le liste sotto forma di una scheda elettorale. A ogni elettore/trice deve inoltre essere inviata una scheda non prestampata (art. 33 cpv. 2 LDP).

I Cantoni con sistema maggioritario inviano una scheda a ogni elettore/trice entro l'8 ottobre 2015 (art. 48 LDP).

Nella Circolare concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale il Consiglio federale raccomanda ai Cantoni di consentire un invio tempestivo del materiale di voto fissando per tempo il termine di presentazione delle candidature e prendendo adeguate misure organizzative.

#### 3.2 Nullità delle schede non ufficiali

Sono ammesse solo schede ufficiali; in altre parole, nessun gruppo può allestire schede in proprio (art. 38 cpv. 1 lett. b e art. 49 cpv. 1 lett. b LDP).

#### 3.3 Schede prestampate suppletive

I partiti e i gruppi possono ottenere al prezzo di costo presso le cancellerie di Stato dei Cantoni schede ufficiali suppletive recanti la loro lista prestampata (art. 33 cpv. 3 LDP).

# Votare validamente: come compilare la scheda

## 4 Votare validamente: come compilare la scheda

### 4.1 Principio

---

Per esprimere il loro voto gli elettori e le elettrici dei Cantoni con sistema proporzionale possono servirsi di una scheda prestampata o non prestampata che compileranno in tutto o in parte iscrivendovi il nome delle persone candidate figuranti sulle liste pubblicate (art. 35 LDP).

### 4.2 Schede prestampate

---

Sulle schede prestampate gli elettori e le elettrici dei Cantoni con sistema proporzionale possono, di proprio pugno, stralciare, modificare o aggiungere elementi (art. 35 cpv. 2 e 3 LDP). Il voto può pertanto essere espresso nei seguenti modi:

- inserendo nell'urna la lista *immutata*;
- *cancellando* il nome di candidati/e;
- scrivendo due volte il nome di un/a candidato/a (= *cumulo*). Non è tuttavia ammesso apporre virgolette o servirsi di espressioni come "idem", "come sopra", "c. s." e simili;
- inserendo su una scheda prestampata il nome di persone che figurano in altre liste (= *panachage*).

### 4.3 Schede non prestampate

---

Le schede non prestampate devono essere riempite di proprio pugno. Anche in questo caso l'elettore/trice del Cantone con sistema proporzionale ha la possibilità del panachage e del cumulo (art. 35 cpv. 1 e 3 LDP; cfr. n. 4.2)

### 4.4 Regole comuni alle schede prestampate e non prestampate

---

#### 4.4.1 Numero massimo di candidati/e eleggibili

Ogni elettore/trice dei Cantoni con sistema proporzionale può iscrivere sulla scheda al massimo tanti nomi quanti sono i mandati da occupare per il Cantone.

Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ultimi sono stralciati (art. 38 cpv. 3 LDP).

Nei Cantoni con sistema maggioritario la scheda può contenere il nome di un'unica persona (art. 49 cpv. 1 lett. a LDP); in quelli che prevedono la procedura formale di deposito delle candidature è possibile contrassegnare con una crocetta il nome di un/a unico/a candidato/a; in caso contrario, la scheda è nulla (art. 50 cpv. 3 lett. b LDP).

#### 4.4.2 Effetti della denominazione della lista

Se nei Cantoni con sistema proporzionale una scheda contiene nomi che non figurano su nessuna lista, questi non vengono presi in considerazione. Le linee occupate da nomi non validi sono computate come suffragi di complemento soltanto se la lista ha una denominazione o un numero progressivo (art. 37 cpv. 1 e 3 LDP).

## Schede nulle

### 5 Schede nulle

#### 5.1 Schede nulle ovunque

---

Sia nei Cantoni con sistema maggioritario sia in quelli con sistema proporzionale (art. 38 e 49 LDP) sono nulle le schede:

- non ufficiali;
- non riempite o modificate a mano;
- contenenti espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti.

Inoltre, i motivi di nullità inerenti alla procedura cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.) valgono anche per le elezioni del Consiglio nazionale (art. 38 cpv. 4 e art. 49 cpv. 2 LDP).

Il Cantone che utilizza il canale del voto elettronico disciplina nella propria legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto (art. 38 cpv. 5 e art. 49 cpv. 3 LDP).

#### 5.2 Schede nulle nei Cantoni con sistema maggioritario

---

Oltre che per i motivi esposti al numero 5.1 le schede sono nulle nel sistema maggioritario se contengono nomi di più persone (art. 49 cpv. 1 lett. a LDP).

Nei Cantoni con sistema maggioritario e possibilità di elezione tacita sono altresì nulli (art. 50 cpv. 3 LDP):

- i voti espressi a candidati/e il cui nome non figura prestampato sulla scheda e
- le schede sulle quali sono stati contrassegnati con una crocetta più candidati/e.

#### 5.3 Schede nulle nei Cantoni con sistema proporzionale

---

Oltre che per i motivi esposti al numero 5.1 le schede nel sistema proporzionale sono nulle se non contengono alcun nome di persone candidate del circondario (art. 38 cpv. 1 lett. a LDP).

È dunque nulla, ad esempio, la scheda non prestampata nella quale sia stata inserita la denominazione della lista o il numero progressivo ma non il nome di una persona candidata.

Nulla è anche la scheda prestampata nella quale siano stati stralciati i nomi di tutte le persone candidate, senza che ne siano stati inseriti di nuovi.



# Spoglio

## 6 Spoglio

Le operazioni di spoglio spettano ai servizi ufficiali cantonali. Per ragioni di completezza la Cancelleria federale ricorda qui alcuni principi della procedura di spoglio, nella quale, tuttavia, i partiti non sono direttamente implicati.

### 6.1 Spoglio nei Cantoni con sistema proporzionale

---

#### 6.1.1 Processo verbale dei risultati

Di norma, i processi verbali dei risultati sono allestiti dai singoli Comuni e inviati all'ufficio centrale cantonale (art. 39 LDP e art. 7a e 9 ODP).

I verbali sono importanti e vanno allestiti con precisione poiché costituiscono la base per stabilire:

- il numero di suffragi ottenuti dalle singole persone candidate di ogni lista (*suffragi dei/delle candidati/e*);
- il numero di suffragi supplementari ottenuti da ogni lista (*suffragi di complemento*);
- le somme dei suffragi delle persone candidate e dei suffragi di complemento ottenuti dalle singole liste;
- per le liste congiunte, il numero totale di suffragi del gruppo di liste.

#### 6.1.2 Ripartizione dei mandati tra le liste

##### 6.1.2.1 Prima ripartizione

Il numero totale dei suffragi validi (totale di tutti i voti di partito e dei voti delle schede senza designazione del partito) è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente successivo al quoziente così ottenuto è il quoziente provvisorio per la ripartizione. A ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente provvisorio è contenuto nel totale dei suoi suffragi (art. 40 LDP).

##### 6.1.2.2 Ripartizione dei mandati restanti

Se la prima ripartizione non ha consentito di assegnare tutti i mandati spettanti al Cantone, il numero dei suffragi di ogni lista è diviso per quello dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno. Alla lista che ottiene il maggior quoziente è assegnato il mandato restante, e così via fino alla ripartizione di tutti i mandati restanti (art. 41 cpv. 1 lett. a e b LDP).

##### 6.1.2.3 Casi particolari: quoziente identico e maggiore resto

Può capitare che in base alla divisione due o più liste ottengano un quoziente identico e che quindi abbiano uguale diritto al mandato. In tal caso, il mandato è assegnato alla lista che dalla divisione ha ottenuto il maggior resto (art. 41 cpv. 1 lett. c LDP).

## Spoglio

### 6.1.2.4 Casi particolari: ulteriori regole per l'assegnazione dei mandati restanti

Se ciononostante più liste hanno ancora uguale diritto all'assegnazione del mandato, questo è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di partito. Se è uguale anche il numero dei voti di partito, il mandato è assegnato alla lista il/la cui candidato/a ha ottenuto il maggior numero di voti. Se è uguale anche il numero dei voti personali decide la sorte. Il sorteggio è ordinato dal governo cantonale (art. 41 cpv. 1 lett. d-f e art. 20 LDP).

### 6.1.3 Ripartizione dei seggi tra candidati/e

#### 6.1.3.1 Ordine

Fra le persone candidate di una stessa lista sono elette, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti (art. 43 cpv. 1 LDP).

#### 6.1.3.2 Sorteggio

In caso di parità di voti decide la sorte. Il sorteggio è ordinato dal governo cantonale (art. 43 cpv. 3 e art. 20 LDP). Questo caso si è verificato nel Cantone Ticino in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 2011.

### 6.1.4 Ripartizione dei mandati fra liste congiunte

Il numero totale di mandati ottenuti da un gruppo di liste congiunte è ripartito tra le singole liste secondo le regole di cui al numero 6.1.2 (art. 42 LDP)

## 6.2 Spoglio nei Cantoni con sistema maggioritario

### 6.2.1 Processo verbale dei risultati

Di norma, i processi verbali dei risultati sono allestiti dai singoli Comuni e inviati all'ufficio centrale cantonale (art. 39 LDP e art. 7a e 9 ODP).

I verbali sono importanti e vanno allestiti con precisione poiché costituiscono la base per stabilire il numero dei suffragi ottenuti dalle singole persone candidate.

### 6.2.2 Ripartizione dei mandati

Nei circondari in cui si elegge un solo deputato o una sola deputata, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. Fanno eccezione i Cantoni che utilizzano il sistema maggioritario con procedura di deposito formale delle candidature. In questi Cantoni si può votare solo per le persone candidate il cui nome è prestampato. È eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, decide la sorte (art. 47 cpv. 1 LDP).

# Elezione tacita

## 7 Elezione tacita

### 7.1 Presupposti

---

La possibilità di elezioni tacite esiste dal 1999 nei Cantoni con sistema maggioritario di *Obvaldo* e *Nidvaldo* (cfr. n. 2.1). Se entro il termine previsto è stata presentata un'unica candidatura valida, la persona in questione è considerata eletta (art. 47 cpv. 2 LDP). Negli altri quattro Cantoni con sistema maggioritario il diritto cantonale non prevede la possibilità dell'elezione tacita.

Nei circondari elettorali con sistema proporzionale, in cui il numero totale delle persone candidate di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare, non si procede alla votazione; in luogo di quest'ultima il governo cantonale proclama «tacitamente» elette tutte le persone candidate (art. 45 cpv. 1 LDP).

### 7.2 Elezione complementare nel caso in cui restino seggi da assegnare

---

Se restano seggi da assegnare, si procede a un'elezione complementare (art. 45 cpv. 2 LDP; cfr. n. 9).

## **Seggio divenuto vacante prima del termine della legislatura nei Cantoni con sistema proporzionale**

### **8 Seggio divenuto vacante prima del termine della legislatura nei Cantoni con sistema proporzionale**

#### **8.1 Candidati/e subentranti: ordine**

---

Se un seggio in Consiglio nazionale si libera prima della scadenza della legislatura, il governo cantonale proclama eletto/a il/la candidato/a che ha ottenuto più suffragi fra le persone candidate non elette della stessa lista del/la deputato/a che lascia la carica (primo/a subentrante) (art. 55 cpv. 1 LDP).

#### **8.2 Parità di voti**

---

In caso di parità di voti decide la *sorte*; il sorteggio è ordinato dal governo cantonale (art. 43 cpv. 3 e 20 LDP).

#### **8.3 Defezione del primo subentrante**

---

Se il/la primo/a subentrante è deceduto/a, rinuncia al mandato o ha perduto l'eleggibilità gli/le succede il/la seguente (art. 55 cpv. 2 LDP).

# Elezioni complementari e suppletorie

## 9 Elezioni complementari e suppletorie

### 9.1 Elezione complementare nei Cantoni con sistema proporzionale

---

#### 9.1.1 Diritto di presentare una proposta di candidatura

Se sulla lista interessata oppure, nel caso di liste congiunte, sulla singola lista interessata, non figura alcun/a subentrante eleggibile, si procede ad un'elezione complementare (art. 56 LDP). Il seggio vacante non è assegnato ad una lista congiunta.

Il diritto di presentare una proposta di candidatura spetta in primo luogo alle persone firmatarie della lista cui apparteneva il/la deputato/a da sostituire (art. 56 cpv. 1 LDP).

#### 9.1.2 Quorum

La proposta dev'essere approvata da almeno i *tre quinti* di tutte le persone firmatarie della lista aventi ancora diritto di voto oppure, nel caso in cui la lista non abbia dovuto essere firmata, mediante decisione giuridicamente valida della direzione del partito cantonale interessato (art. 56 cpv. 1 LDP; cfr. n. 2.4.6).

#### 9.1.3 Procedura nel caso in cui le persone firmatarie non facciano uso del diritto di proposta

Se le persone firmatarie della lista non fanno uso del diritto di proposta oppure se la proposta non è approvata da almeno i tre quinti di tutte le persone firmatarie della lista aventi ancora diritto di voto, si procede ad un'elezione popolare (art. 56 cpv. 3 LDP):

- secondo il *sistema proporzionale*, se devono essere assegnati *più seggi*;
- secondo il *sistema maggioritario* se vi è *un solo seggio* vacante.

### 9.2 Elezioni suppletorie nei Cantoni con sistema maggioritario

---

Se un/a consigliere/a nazionale lascia la carica prima della scadenza del periodo di nomina, nel Cantone con sistema maggioritario si tengono elezioni suppletorie (art. 51 LDP). A queste elezioni si applicano in materia di procedura, schede e schede nulle le stesse disposizioni che disciplinano le elezioni con sistema maggioritario (art. 47–49 LDP; cfr. n. 1.2, 2.1, 5.1, 5.2, 6.2 e 7.1).

# Espressione del voto e agevolazioni

## 10 Espressione del voto e agevolazioni

### 10.1 Voto: agevolazioni

---

La legge federale sui diritti politici consente a tutti gli elettori e a tutte le elettrici, incondizionatamente, il voto per corrispondenza e il voto anticipato (art. 7 e 8 LDP); diversi Cantoni hanno inoltre introdotto la possibilità del voto per rappresentanza (art. 5 cpv. 6 LDP).

#### 10.1.1 Voto anticipato: anticipo minimo

I Cantoni devono permettere il voto anticipato almeno in due dei quattro giorni che precedono quello della votazione. A tal fine il diritto cantonale deve prevedere che tutte o singole urne siano aperte durante un determinato lasso di tempo oppure che gli elettori e le elettrici abbiano la possibilità di consegnare a un pubblico ufficio la scheda in busta chiusa (art. 7 cpv. 1 e 2 LDP).

#### 10.1.2 Voto per rappresentanza

La rappresentanza è ammessa per le votazioni e le elezioni federali, sempre che il diritto cantonale la preveda per le votazioni ed elezioni cantonali (art. 5 cpv. 6 LDP).

Il voto per rappresentanza si riferisce soltanto al fatto di recarsi alle urne e non a quello di compilare la scheda. A parte le persone che non sono in grado di scrivere a causa di invalidità (art. 5 cpv. 6 secondo periodo e art. 6 LDP), tutti devono imperativamente compilare le schede di persona e di proprio pugno.

#### 10.1.3 Urne itineranti

I Cantoni ZH<sup>10</sup>, SZ<sup>11</sup> e SG<sup>12</sup> permettono ai propri Comuni di utilizzare urne itineranti (urne che circolano nel Comune secondo un calendario prestabilito).

Il Cantone SZ consente l'impiego di urne itineranti in ospedali, ricoveri e case di cura, mentre nei Cantoni FR<sup>13</sup>, VD<sup>14</sup> e NE<sup>15</sup> una delegazione dell'ufficio elettorale, su domanda, raccoglie i suffragi dei singoli malati e infermi.

#### 10.1.4 Ulteriori agevolazioni

Se i Cantoni prevedono agevolazioni più estese per il voto anticipato, queste valgono anche per le votazioni e per le elezioni federali (art. 7 cpv. 3 LDP). Per la consegna del voto anticipato sono sempre più diffuse cassette delle lettere appositamente designate dai Comuni.

---

<sup>10</sup> Gesetz über die politischen Rechte del Cantone di Zurigo, art. 15 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2.

<sup>11</sup> Wahl- und Abstimmungsgesetz del Cantone di Svitto, art. 21 cpv. 3.

<sup>12</sup> Gesetz über die Urnenabstimmung del Cantone di San Gallo, art. 14 e 29 cpv. 3 e 4.

<sup>13</sup> Loi sur l'exercice des droits politiques del Cantone di Friburgo, art. 19.

<sup>14</sup> Loi cantonale sur l'exercice des droits politiques del Cantone di Vaud, art. 17*d*.

<sup>15</sup> Loi cantonale sur les droits politiques del Cantone di Neuchâtel, art. 24.

## Espressione del voto e agevolazioni

### 10.2 Modalità di voto

---

#### 10.2.1 Voto per corrispondenza

Il voto per corrispondenza può avvenire dal momento in cui il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale, è disponibile (art. 8 cpv. 2 LDP).

I Cantoni devono predisporre una procedura semplice per l'esercizio del voto per corrispondenza (art. 8 cpv. 1 LDP).

Il voto per corrispondenza è valido indipendentemente dal fatto che sia inviato da un ufficio postale in Svizzera o all'estero.

Se i Cantoni prevedono agevolazioni più estese per il voto per corrispondenza (ad es. invio anticipato della documentazione, cassette delle lettere appositamente designate dai Comuni, urne itineranti; art. 7 cpv. 3 LDP), queste valgono parimenti per le votazioni ed elezioni federali.

#### 10.2.2 Voto elettronico

Dal 2000, i Cantoni svizzeri introducono progressivamente il voto elettronico. Nel 2015 saranno 14 i Cantoni che offriranno questa possibilità. Dodici di essi mettono a disposizione il voto elettronico dei/delle soli/e Svizzeri/e all'estero iscritti/e nei cataloghi elettorali. Ginevra e Neuchâtel sono gli unici Cantoni ad offrire questa possibilità anche ad una parte della cittadinanza svizzera in patria. Fino ad oggi sono state circa 160 000 le persone che per ogni scrutinio sono state autorizzate a votare via Internet.

Entro il 30 giugno 2014 tutti i Cantoni che hanno partecipato al progetto «Vote électronique» (ovvero ZH, BE, LU, GL, FR, SO, BS, SH, SG, GR, AG, TG, NE e GE) hanno comunicato alla Cancelleria federale di voler utilizzare questa modalità di voto per le elezioni del Consiglio nazionale del 2015. Per avvalersene devono tuttavia ottenere una specifica autorizzazione del Consiglio federale.

Da gennaio 2014 tutte le limitazioni di carattere geografico nei confronti degli aventi diritto di voto residenti all'estero sono state eliminate per cui tutti gli Svizzeri e tutte le Svizzere all'estero iscritti/e nei cataloghi elettorali dei 14 Cantoni menzionati possono votare elettronicamente.

## Ricorso

### 11 Procedura di ricorso

Nel caso di irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale può essere presentato ricorso al governo cantonale (art. 77 cpv. 1 lett. c LDP).

#### 11.1 Termini di impugnazione

---

Un ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato (R), al governo cantonale entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale (art. 77 cpv. 2 LDP).

Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale possono essere impugnite davanti al Tribunale federale entro tre giorni dalla notifica delle medesime (art. 80 cpv. 1 LDP, art. 82 lett. c, art. 88 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 4 LTF<sup>16</sup>).

#### 11.2 Motivazione

---

Il ricorso dev'essere motivato con una breve esposizione dei fatti (art. 78 LDP). Per i fatti contestati, il ricorrente deve fornire indicazioni precise circa il luogo e la data in cui si sono prodotti.

---

<sup>16</sup> Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, [RS 173.110](#)



## Rappresentanza femminile

### 12 Rappresentanza femminile


Dall'adozione dell'articolo 4 capoverso 2 della Costituzione federale del 1874 (oggi art. 8 cpv. 3 Cost.) il 14 giugno 1981, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti ad eliminare qualsiasi forma di discriminazione di diritto e di fatto di cui le donne possano essere vittime in ambito familiare, sociale, economico e politico. Nella maggior parte delle istituzioni politiche nonché in Consiglio nazionale le donne sono tuttora sottorappresentate.

In occasione dell'ultima elezione del Consiglio nazionale nel 2011, per la prima volta dall'introduzione del diritto elettorale e del diritto di voto della donna nel 1971, la quota femminile non è aumentata, ma al contrario è persino diminuita di mezzo punto percentuale attestandosi al 29 per cento (eletti: 58 donne e 142 uomini).

#### 12.1 Quota di candidati e candidate per partito

Nelle elezioni i partiti assumono un ruolo centrale: non solo permettono all'elettorato di scegliere tra diversi orientamenti politici, ma stabiliscono anche le persone candidate all'elezione. I partiti hanno ampia libertà nella scelta dei candidati e delle candidate e dunque nel prestare più o meno attenzione all'aspetto della rappresentanza dei sessi. Il grafico 1 mostra che in tale ambito vi sono notevoli differenze fra i singoli schieramenti.

Grafico 1: quota dei candidati e delle candidate alle elezioni del Consiglio nazionale nel 2011



## Rappresentanza femminile

Tabella 5: quota dei candidati e delle candidate alle elezioni del Consiglio nazionale nel 2011


Partito	Numero di candidate/i		Di cui uomini		Di cui donne	
	in termini assoluti	in %	in termini assoluti	in %	in termini assoluti	in %
PLR	445	100	336	75.5	109	24.5
PPD	396	100	260	65.7	136	34.3
PS	433	100	231	53.3	202	46.7
UDC	390	100	318	81.5	72	18.5
PBD	151	100	120	79.5	31	20.5
PEV	243	100	164	67.5	79	32.5
PCS	35	100	18	51.4	17	48.6
PVL	241	100	165	68.5	76	31.5
PdL/Sol.	139	100	83	59.7	56	40.3
PES	391	100	201	51.4	190	48.6
DS	72	100	58	80.6	14	19.4
UDF	164	100	117	71.3	47	28.7
Lega	8	100	6	75	2	25
MCR	18	100	14	77.8	4	22.2

Fonte: Ufficio federale di statistica

### 12.2 Quota dei candidati e delle candidate eletti/e per partito

Non solo la struttura delle liste, bensì anche i risultati delle elezioni riflettono le differenze tra i partiti riguardo alla rappresentanza dei sessi: in alcuni partiti le donne ottengono risultati particolarmente buoni, in altri hanno poche se non addirittura nessuna chance. Come risulta dal grafico 2, queste differenze in termini di risultati elettorali seguono in gran parte la medesima linea di differenziazione partitica delle candidature (cfr. grafico 1, n. 12.1).

Grafico 2: quota dei candidati e delle candidate eletti/e per partito



## Rappresentanza femminile

Tabella 6 quota delle candidate e dei candidati eletti per partito

Partito	Numero seggi		Di cui uomini		Di cui donne		Osservazioni
	in termini assoluti	in %	in termini assoluti	in %	in termini assoluti	in %	
PLR	30	100	23	76.7	7	23.3	Nel 2009: fusione del PLR e del PLS a livello nazionale; nasce il partito "PLR.I liberali". Nel 2011: ancora nessuna fusione tra il PLR e il PL di Basilea Città e del Vaud. Vista la fusione dei due partiti a livello nazionale, il numero complessivo dei seggi del PLR comprende anche quello (1 deputato) del PL-VD.
PPD	28	100	19	67.9	9	32.1	
PS	46	100	25	54.3	21	45.7	
UDC	54	100	48	88.9	6	11.1	
PBD	9	100	7	77.8	2	22.2	
PEV	2	100	0	0.0	2	100.0	
PES	15	100	9	60.0	6	40.0	
PVL	12	100	8	66.7	4	33.3	
Lega	2	100	1	50.0	1	50.0	
MCR	1	100	1	100.0	0	0.0	
PCS	1	100	1	100.0	0	0.0	
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>142</b>	<b>71</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	

Fonte: Ufficio federale di statistica

Nel sito dell'Ufficio federale di statistica sono disponibili ulteriori informazioni sui risultati ottenuti dalle donne alle elezioni del Consiglio nazionale ([www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Politica > Elezioni > Analisi > Donne ed elezioni).

## Come promuovere in modo mirato le candidature femminili

### 13 Come promuovere in modo mirato le candidature femminili

I partiti e i gruppi hanno la possibilità di migliorare la rappresentanza femminile in Consiglio nazionale:

- migliorando la configurazione delle liste;
- sostenendo e promuovendo attivamente le candidate prima e durante la campagna elettorale, in particolare assicurando loro una presenza mediatica e una pubblicità che ne aumenterà le chance di essere elette.

#### 13.1 Come la configurazione della lista influisce sull'esito dell'elezione

---

Le donne costituiscono la maggioranza della popolazione svizzera. Tuttavia, in Consiglio nazionale – ovvero nell'autorità che rappresenta tutto il Popolo – la loro rappresentanza numerica è pari solo a circa la metà. I gruppi e i partiti che vogliono correggere questa situazione possono incrementare le chance di elezione delle donne migliorando la configurazione delle liste. Il diritto svizzero in materia accorda ai partiti e ai gruppi molteplici possibilità di differenziazione, che possono essere sfruttate per promuovere il ruolo della donna. Per essere efficaci tali misure devono tuttavia godere del sostegno effettivo del partito e tenere conto della situazione locale e personale del gruppo nel singolo Cantone. Per promuovere in modo efficace le candidature femminili è inoltre importante determinare il rapporto all'interno del partito tra i voti ottenuti dalle donne e quelli ottenuti dagli uomini in occasione di precedenti elezioni analoghe.

Di seguito sono illustrate alcune possibili misure di promozione.

#### 13.2 Cumulo ufficiale

---

Questa misura consente normalmente di ottenere risultati particolarmente buoni a favore della persona che si intende promuovere. Oltre alla forza dello schieramento politico è tuttavia determinante anche il sostegno del partito o del gruppo. Il cumulo ufficiale (doppia menzione di una candidatura su una scheda prestampata, art. 22 cpv. 1 LDP) può ad esempio offrire ad una minoranza (per regione, età, sesso) l'opportunità di ottenere o conservare un mandato altrimenti minacciato. Questo strumento, utilizzabile dunque anche per promuovere in modo mirato le candidature femminili, è stato utilizzato in passato con successo in un Cantone per far sì che una minoranza linguistica mantenesse un seggio altrimenti minacciato; in occasione della rielezione quattro anni più tardi tale provvedimento non si è più reso necessario.

#### 13.3 Ordine delle candidature

---

L'ordine in cui i/le candidati/e sono iscritti/e sulla scheda può essere scelto a piacimento. Spesso i nomi delle persone di cui si propone la rielezione sono posti in testa alla lista (quasi sempre con successo). Se auspicato, questo strumento consente però anche di dare la precedenza alle candidature femminili e dunque di promuoverle.

Nel caso di uno stesso numero di candidature maschili e femminili è ipotizzabile una lista in cui i nomi dei candidati e delle candidate si susseguano alternandosi (donna, uomo, donna, uomo, ecc.). Questa configurazione della scheda potrebbe sensibilizzare gli elettori e le elettrici nei confronti di una rappresentanza equa dei due sessi.

Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ultimi sono stralciati (art. 38 cpv. 3 LDP). Decidendo di collocare le candidature femminili in testa alla scheda, l'organo responsabile di un partito o di un gruppo può evitare che questo provvedimento vada a colpire tali candidature.

## Come promuovere in modo mirato le candidature femminili

### 13.4 Liste di sole donne

---

Un'altra possibilità per favorire le candidature femminili può essere quella di compilare liste in cui figurino i nomi di sole donne. Alla fine degli anni Novanta questo strumento fu il più utilizzato, ma da allora i partiti vi ricorrono sempre meno.

Determinante per decidere se questo sia lo strumento più adatto per promuovere le candidature femminili è il numero dei mandati da assegnare e la situazione particolare del singolo partito. Poiché questa misura può rivelarsi un'arma a doppio taglio, è consigliabile che il partito rifletta sull'opportunità di ricorrervi. Impiegata da sola è d'aiuto soltanto ai partiti ai cui vertici uomini e donne sono presenti in eguale misura; negli altri casi rischia addirittura di sbarrare invece che favorire l'accesso delle donne di un determinato gruppo al Consiglio nazionale. Inoltre, le liste di sole donne precludono ad una donna la possibilità di subentrare ad un deputato che dimissioni dal proprio seggio in corso di legislatura.

### 13.5 Congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

---

Come dimostrano gli esempi di alcuni Cantoni nelle passate elezioni del Consiglio nazionale, questa misura può essere utilizzata con successo anche per promuovere le candidature femminili, sempre che sia ben concepita e tenga conto delle circostanze concrete.

Affinché non siano controproducenti, le liste di sole donne dovrebbero di regola essere utilizzate insieme allo strumento della congiunzione di liste ed eventualmente della sotto-congiunzione (cfr. art. 31 LDP). Questi due strumenti servono soprattutto a valorizzare meglio i suffragi restanti: invece di andare persi, i suffragi restanti che risultano dalla divisione dei voti di partito per il quoziente provvisorio vengono attribuiti ai gruppi che hanno congiunto le loro liste (cfr. n. 2.6.5).

Un partito può quindi sfruttare il fatto che ogni gruppo ha la possibilità di presentare più liste.

Le congiunzioni di liste sono ammesse senza limite alcuno. Con dichiarazioni concordi, gruppi o partiti diversi possono congiungere le loro liste (art. 31 cpv. 1 LDP). Le sotto-congiunzioni sono invece consentite soltanto limitatamente. Mentre le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti, le sotto-congiunzioni sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei/delle candidati/e (art. 31 cpv. 1<sup>bis</sup> LDP). Una lista può far parte di una sotto-congiunzione all'interno di una congiunzione di liste, ovvero con una o più altre liste, se un partito o gruppo presenta più di una lista con la stessa denominazione principale.

Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono invece ammesse in nessun caso (art. 31 cpv. 1 LDP).

Un partito o gruppo può allestire più liste e congiungerle. In questo modo rafforza la sua presenza regionale senza perdere voti al momento della ripartizione dei suffragi restanti (cfr. n. 2.6).

In caso di liste suddivise in base al sesso, la lista delle candidate può essere designata *lista privilegiata* affinché i (pochi) suffragi supplementari derivanti da schede con denominazione lacunosa siano assegnati a tale lista.

## **Come promuovere in modo mirato le candidature femminili**

### **13.6 I limiti di siffatte misure**

---

Gli elettori e le elettrici sono liberi di riempire la scheda come meglio credono (art. 35 LDP): possono stralciare nomi, cumularli e/o iscriversi candidate/i di altre liste (panachage). Tuttavia, le misure adottate da un partito o da un gruppo per promuovere le candidature femminili esplicano il loro effetto solo se l'elettore/trice non modifica la scheda.

### **13.7 Misure per promuovere le minoranze sottorappresentate**

---

Le misure illustrate al n. 13 possono essere impiegate per promuovere anche altre categorie sottorappresentate della popolazione.

## Osservazioni elettorali da parte dell'OSCE/ODIHR

### 14 Osservazioni elettorali da parte dell'OSCE/ODIHR

In qualità di Stato partecipante all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), la Svizzera è politicamente vincolata dagli obblighi in materia di elezioni e osservazioni elettorali previsti dal documento di Copenhagen del 1990<sup>17</sup> e dalla Carta sulla sicurezza europea adottata a Istanbul nel 1999<sup>18</sup>. Questi documenti obbligano tutti gli Stati partecipanti a informare l'OSCE sulle elezioni previste e a invitarla a osservare le elezioni.

L'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) ha già svolto missioni per la valutazione delle elezioni del 2007 e del 2011. Allora gli osservatori chiesero di poter incontrare le segreterie dei partiti. È possibile che lo stesso avvenga in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale (2015). I partiti sono liberi di decidere se accogliere o respingere la richiesta.

---

<sup>17</sup>[www.osce.org](http://www.osce.org) > Resources > Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (it)

<sup>18</sup>[www.osce.org](http://www.osce.org) > Resources > Istanbul Document 1999 (it)

## Ulteriori informazioni

### 15 Ulteriori informazioni

Sul proprio sito ([www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch) > Temi > Diritti politici > Elezioni del Consiglio nazionale) la Cancelleria federale mette a disposizione altra documentazione con informazioni riguardanti:

- la domanda di iscrizione al registro federale dei partiti
- le norme per l'attribuzione di un numero progressivo alle liste di candidati/e
- le agevolazioni per l'espressione del voto
- i responsabili cantonali delle elezioni.

Alla fine di marzo 2015 saranno pubblicati i termini di tutti i Cantoni per la presentazione delle proposte di candidatura e per le modifiche. A fine settembre 2015 nel sito figureranno anche le liste candidate.

Insieme ai Servizi del Parlamento, all'Ufficio federale di statistica e a [ch.ch](http://ch.ch) la Cancelleria federale gestisce un piattaforma Internet sulle elezioni federali 2015 ([www.ch.ch/Elezioni2015](http://www.ch.ch/Elezioni2015)) contenente approfondimenti e link ad altri siti interessanti. A partire dal 18 ottobre 2015 vi saranno pubblicati anche risultati e analisi.



## Basi legali

### 16 Basi legali

#### 16.1 Elezioni

---

- Costituzione federale (Cost., [RS 101](#)), articoli 34, 39, 40, 136, 137, 143-145, 148 e 149;
- Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, [RS 161.1](#));
- Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, [RS 161.11](#)), art. 6a-17;
- Ordinanza del 28 agosto 2013 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale ([RS 161.13](#), RU 2013 2797);
- Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 sul registro dei partiti (OPart, [RS 161.15](#));
- Circolare del Consiglio federale del 22 ottobre 2014 ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015;
- Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, [RS 173.110](#)), art. 82 lett. c, art. 88 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 4.

#### 16.2 Esercizio del diritto di voto da parte degli Svizzeri e delle Svizzere all'estero

---

- Costituzione federale ([RS 101](#)), art. 40;
- Legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (LDPSE, [RS 161.5](#));
- Ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (ODPSE, [RS 161.51](#));
- Circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 alle Cancellerie di Stato cantonali e alle rappresentanze svizzere all'estero sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF 1991 IV 460);
- Circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 14 giugno 2002 alle Cancellerie di Stato dei Cantoni e alle rappresentanze svizzere all'estero concernente i diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF 2002 4136);
- Circolare del Consiglio federale del 20 agosto 2008 ai Governi cantonali, all'attenzione dei Comuni, concernente l'esercizio del diritto di voto degli Svizzeri all'estero (FF 2008 6595).

#### 16.3 Voto elettronico

---

- Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, [RS 161.11](#)), art. 27a-27o;
- Ordinanza della CaF del 13 dicembre 2013 concernente il voto elettronico (OVE, [RS 161.116](#));
- Annesso all'OVE: [www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch) > Temi > Diritti politici > Vote électronique > Condizioni per le prove di voto elettronico.